



Argomento n. 7 all'o.d.g.

Parere n. 6 del 15.12.2009

**OGGETTO: Domanda (1692) in data 20.06.2007 di VARIANTE al progetto della cava di ARGILLA PER LATERIZI, denominata "CUROGNA", sita in Comune di PEDEROBBA (TV).
Ditta Valcavasia Sviluppo s.r.l..**

La C.T.R.A.E.:

Visti il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria;

Valutato il progetto e la documentazione in atti compresi i pareri, le osservazioni e le opposizioni pervenute, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;

Valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria;

Rilevato:

- g) che con domanda in data 20/06/07, la ditta Valcavasia Sviluppo s.r.l. ha chiesto di variare il progetto della cava di argilla per laterizi denominata "CUROGNA" in comune di Pederobba;
- a) che la domanda con i relativi allegati è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Pederobba dal 27.06.07 per 15 giorni e che nei successivi 10 giorni non sono state presentate ne osservazioni ne opposizioni;
- b) che il Comune di Pederobba con deliberazione consigliere n. 36 del 28.09.07 ha espresso parere favorevole;
- c) che la C.T.P.A.C. di Treviso nella seduta del 22.04.08 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni :
- d) l'escavazione venga eseguita secondo le modalità previste nell'ipotesi n. 1 di cui al progetto di variante – Tav. 16 "Relazione integrativa con Planimetria e sezioni"; qualora a scavo ultimato siano certificate da un tecnico abilitato le condizioni di stabilità del versante Nord, potrà essere consentita la riprofilatura dello stesso in ritiro, conformemente alla seconda ipotesi di scavo indicata nella suddetta relazione;



- e) nel fondo cava non dovrà esserci ristagno d'acqua;
- f) a completamento dello scavo, prima di procedere al ritombamento della depressione, dovrà essere effettuato un sopralluogo da parte degli enti competenti, al fine di verificare lo stato del fondo;
- g) dovrà essere presentato, a cadenza periodica, a Comune, Provincia e Regione il rilievo topografico dello scavo su supporto cartaceo ed informatico;

Considerato che l'intervento comporta un modesto grado di utilizzazione del territorio;

Rilevato che l'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, stabilisce che in deroga a quanto stabilito dalla L.R. 44/82 e fino all'approvazione del Prac il parere espresso dall'Amministrazione provinciale attraverso la C.T.P.A.C. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante;

Rilevato che l'area di cava è sottoposta sia al vincolo ambientale, ai sensi dell'art. 142 – lettere c) e g), Dlgs 22.01.2004, n. 42, per la presenza di corso d'acqua e di zona boscata, che al vincolo idrogeologico (R.D. 3223/27 e L.R. 52/78);

Accertato che le scelte e considerazioni prospettate, con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione;

Previa ampia discussione e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, **la C.T.R.A.E. all'unanimità, con**

voti favorevoli	n. 19
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 0

su 19 presenti e votanti esprime parere FAVOREVOLE alla domanda in esame, per quanto di competenza, per le motivazioni esposte di seguito e in premessa, e con le prescrizioni e considerazione di seguito indicate:

- a) di stabilire per le motivazioni in premessa esposte ed ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa che il provvedimento di autorizzazione fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 3460 del 14.06.1995 di autorizzazione alla coltivazione della medesima cava;
- b) stabilire che l'ulteriore materiale utile estraibile rispetto al progetto autorizzato è stato determinato nella documentazione di progetto pari a circa mc 163.000;
- c) procedere nello scavo in ribasso mediante splateamenti successivi, impostando le scarpate nel rispetto delle inclinazioni massime fissate nella relazione geomeccanica di progetto, per mantenere



le condizioni di stabilità delle fronti di scavo. Per quanto riguarda il fronte NW (azimut 146°) lo scavo dovrà essere eseguito secondo il profilo previsto nell'ipotesi n. 2 di cui al progetto di variante – Tav. 16 “Relazione integrativa con Planimetria e sezioni” solamente se le condizioni di stabilità, valuate e certificate da un tecnico abilitato, lo consentano, in caso contrario la ditta dovrà effettuare la riprofilatura in conformità all'ipotesi più riduttiva, corrispondente alla n. 1 della citata relazione. Tali operazioni dovranno essere eseguite sotto il controllo costante del tecnico abilitato;

d) effettuare durante i lavori estrattivi in ribasso, un costante controllo della stabilità delle superfici di scavo, mediante verifiche, a cura di un tecnico abilitato, della distribuzione e delle caratteristiche delle discontinuità del substrato roccioso al fine di adottare eventuali misure correttive e cautelative delle fronti di scavo. Qualora fosse necessario, a titolo cautelare, provvedere a ulteriori modifiche in riduzione dei profili di scavo anche rispetto all'ipotesi di progetto più restrittiva, le stesse dovranno essere autorizzate, ai sensi della D.G.R. n. 652/07, come varianti non sostanziali;

e) provvedere alla realizzazione lungo il perimetro dello scavo in ribasso di un adeguato arginello e di una canaletta di sgrondo al fine di impedire, per quanto possibile, i ruscellamenti lungo le scarpate dello scavo. Eventuali ristagni d'acqua sul fondo dovranno essere rimossi con l'impiego di apposite pompe;

f) assicurare il corretto smaltimento e drenaggio delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava. Realizzare qualora necessario ulteriori opere di decantazione sul piazzale di cava al fine di evitare la presenza di particelle in sospensione nelle acque che defluiscono nel T. Curogna;

g) dovrà essere presentato, a cadenza annuale, a Comune e Provincia il rilievo topografico dello scavo su supporto cartaceo ed informatico;

h) a completamento dello scavo, prima di procedere al ritombamento della depressione, dovrà essere effettuato un sopralluogo da parte degli enti preposti alla vigilanza, al fine di verificare la conformità al progetto degli scavi eseguiti;

i) utilizzare nel ritombamento dello scavo esclusivamente il materiale sterile di cava accantonato sul piazzale della cava, nonché quello proveniente dalla coltivazione della cava “Menegazzo-Costalunga” di proprietà della stessa ditta;

j) per i lavori di ricomposizione morfologica del versante potranno essere utilizzate, oltre allo sterile di cava con migliori proprietà geotecniche, terre di scavo per i quantitativi strettamente necessari nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Tutti i materiali utilizzati dovranno rispettare i parametri della colonna A Tabella 1 allegato 5 parte IV del D.Lgs. 152/06. Copia della documentazione relativa alle terre da scavo dovrà essere conservata dalla Ditta. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli sopra indicati;

k) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del



materiale estratto. Inoltre la ditta dovrà concordare con l'Amministrazione locale interessata eventuali adeguamenti della medesima;

l) concordare con le Amministrazioni locali la possibilità, al termine dei lavori di coltivazione di rendere fruibile per la collettività il sito di cava nel rispetto della vocazione naturalistica del medesimo;

m) di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono essere conclusi entro il 31.12.2013;

n) assicurare, per almeno 3 anni dopo l'ultimazione del ripristino, una costante manutenzione delle opere idrauliche in modo da impedire l'insorgere di dissesti e possibili fenomeni erosivi;

o) provvedere alle opere di rinverdimento dell'ambito di cava adottando esclusivamente modalità e tipologie di intervento di tipo biologico ed effettuare eventuali trattamenti fitosanitari e concimazioni in quantità strettamente necessarie;

p) nel rimboschimento adottare schemi d'impianto con densità non superiore a 6 mq/pianta, non geometrici e/o preordinati, utilizzando materiale di idoneo sviluppo al fine di un rapido affrancamento delle specie arboree e con appropriato grado di mescolanza tra specie arboree ed arbustive;

q) effettuare la ricostituzione delle previste zone boscate sotto il controllo del Servizio Forestale Regionale di Treviso e trasmettere, con la domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale relativa all'attecchimento delle essenze arboree inerenti la ricostituzione del bosco nel sito stesso;

r) presentare alla Regione Veneto prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, regolare documentazione dell'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale –Banco Popolare di Verona e Novara (Abi 5188 Cab 02001 c/c 20900 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”)- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 190.000,00 (centonovantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

s) di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui alla lettera precedente il deposito cauzionale già versato, per l'importo di Euro 104.598,13 (centoquattromilacinquecentonovantotto/13), nonché di restituire alla ditta Valcavasia Sviluppo s.r.l. i relativi atti di fidejussione;

t) stipulare con il Comune di Pederobba la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o



notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e trasmetterlo alla Regione ed al Comune;

u) fino alla presentazione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto del provvedimento autorizzatorio;

v) di precisare, prescrivere, ribadire e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

w) di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è l'argilla per laterizi e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata DGR 652/07 che si intende correlativamente qui integralmente richiamata e trascritta;

x) di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

y) di stabilire che la Regione Veneto si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

z) di trasmettere, in applicazione della circolare 4 Luglio 1989 n. 5341 del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, il presente provvedimento, con relativa documentazione di progetto, al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio. Resta impregiudicata la facoltà di detto Ministero di annullare motivatamente il presente provvedimento a norma del comma IV, art. 151, D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto. Prima di tale scadenza è, peraltro, fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione in oggetto del provvedimento di autorizzazione;

aa) di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto delle normative sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624, ed in particolare delle disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 artt. 104, 105, 106, precisando che le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia e che le funzioni di vigilanza sono poste in capo a Comune e Provincia;



bb) di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione trasmesso dalla ditta e acquisito al protocollo della Regione n. 694177/57.02 del 14.12.2009, dando atto che il medesimo risulta coerente con i contenuti di cui al D.Lgs. 117/08. Il piano gestione dei rifiuti di cava dovrà essere modificato qualora subentrano modifiche sostanziali e comunque dovrà essere riesaminato almeno ogni 5 anni. È fatto obbligo alla Ditta di rispettare le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 117/08 e correlato piano di gestione. Il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'attività di coltivazione, compresi quelli derivanti dal D.Lgs. 117/08. La ditta dovrà adeguare il Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione in conformità alle direttive che saranno assunte in materia dalla G.R..

In ordine al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 - lett. c) e g) - D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 esistente sull'area in esame, si ritiene il progetto, con le sopra citate prescrizioni, ammissibile in quanto trattasi :

- di una variante all'autorizzazione di cava, costituita da uno scavo a fossa sul fondovalle antistante il versante interessato da vecchie escavazioni e già ricomposto. Tale scavo in ribasso consente anche la collocazione delle maggior quantità di materiale sterile rinvenute e rinvenibile durante la coltivazione della cava "Menegazzo-Costalunga" in Comune di Cavaso del Tomba, intestata alla medesima ditta;
- Il progetto di coltivazione è costituito non solo dal piano di estrazione ma anche da quello di ricomposizione ambientale. L'intervento, che si mantiene all'interno dell'area di intervento già autorizzata, ha carattere temporaneo e non produce effetti non compatibili con le caratteristiche dei luoghi circostanti perché sarà ultimata la ricomposizione sull'intera area di cava, secondo un nuovo programma di ricomposizione, che risulta compatibile con la situazione paesaggistica e morfologica esistente ai margini dell'area di cava;

In particolare:

- ad ultimazione dello scavo a fossa si procederà al suo completo tombamento con utilizzo del materiale sterile rinvenuto nella cava "Curogna" che nella cava "Menegazzo-Costalunga" e quindi si procederà alla rimozione degli accumuli di tale materiale presenti sia nella cava "Curogna" che nella cava "Menegazzo-Costalunga", e quindi alla conseguente alla mitigazione dell'impatto visivo, in particolare in quest'ultima, derivante dalla presenza dei medesimi;
- il progetto prevede, altresì, un rimodellamento della parte inferiore del versante di cava già ricomposto mediante la creazione di un dosso con forme arrotondate al fine di un miglior inserimento dell'area nella morfologia ondulata del versante latistante;
- il progetto, così come integrato delle prescrizioni, prevede il completamento della rete di drenaggio delle acque meteoriche esistente, costituita da dreni sotterranei e da canalette in terra, il ripristino delle forme vegetali sull'intera superficie acclive, attraverso la creazione di un'alternanza di formazioni boscate e di prato polifita, nonché la restituzione a prato stabile della superficie di fondovalle;



- gli interventi di recupero verranno realizzati secondo un programma di ricomposizione ambientale, che risulta adeguato alle aree precedentemente coltivate e già ricomposte e che consente di ottenere una razionale ed uniforme ricomposizione che si inserirà in modo coerente nel contesto territoriale esistente ai margini della cava;
- a norma dell'art. 25 della L.R. n. 30 del 2 aprile 1985, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali per le cave sono esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità del titolo prevista dall'art. 16 L.R. 44/82.

In ordine al vincolo idrogeologico si rileva quanto segue:

- il progetto di coltivazione non risulta dannoso all'interesse pubblico in quanto, come già evidenziato, il progetto di ricomposizione ambientale prevede la ricostituzione del manto vegetale e del bosco senza, inoltre, alterare la stabilità del suolo adiacente l'area di cava né turbare il regime delle acque, data la prevista conformazione finale del luogo di intervento, che risulta compatibile con le caratteristiche geomeccaniche del substrato roccioso. Inoltre sono previste delle opere finalizzate al frazionamento delle acque lungo le superfici acclivi di neoformazione. Si evidenzia inoltre che la parte assoggettata a tale vincolo è definita da una modesta porzione di cava peraltro interessata prevalentemente da lavori di sistemazione idrogeologica quali rimodellamenti e drenaggi.

In ordine alla valutazione del rapporto tra attività di cava e produttività agricola (art. 17 del P.T.R.C.) occorre tener presente che la cava in argomento ha solo effetti temporanei nella produttività agricola-forestale dei terreni oggetto dello scavo. Alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale così come previsti nel progetto di coltivazione, infatti, i terreni di cava verranno restituiti parte a superficie boscata alternata a prato stabile, previa distribuzione di terreno vegetale e la ricostituzione di suolo organico.

In ordine ai pareri favorevoli del Consiglio Comunale di Pederobba e della C.T.P.A.C. di Treviso si rileva che sono condivisibili e quindi accoglibili.

